

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO N. 2017 00994/13 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL
COMUNE DI TORINO - D. LGS. 446/1997**

**DELIBERA 2017 00994/13 DEL 30/03/2017 - ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL
PAGAMENTO**

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. [...]

3. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica, che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

Per accedere alla rateazione ordinaria tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione, che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica sulla base di parametri deliberati, annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione.

Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore a 50000,00 Euro deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi. In tal caso potrà essere concesso un piano rateale di durata pari a 6 anni.

Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguata garanzia fideiussoria anche per debiti di importo inferiore a 50000,00 Euro, potrà essere allungato di un anno il piano rateale concedibile.

Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal ricevimento.

Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

4. La rateazione non è consentita:

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 200,00 Euro;
- sulle ingiunzioni per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

In caso di rateazione straordinaria, non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

- nel caso di rateazione breve (6, 12 mesi) o rateazione straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

5. La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore, salvo quanto previsto al precedente comma 3.

Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico, opportunamente documentato, potranno tenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate; Le cause giustificanti la sospensione/incremento del piano di rateazione già concesso saranno deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

8. In caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

DELIBERA 2017 00883/024 DEL 30/03/2017 RATEAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per l'accesso alla rateazione ordinaria delle entrate tributarie secondo quanto previsto dal Regolamento comunale n. 267, le persone fisiche che versino in situazione di obiettiva difficoltà finanziaria devono attestare il valore dell'indicatore della propria situazione economica (I.S.E.E.). Il precedente limite di 24000,00 Euro viene aumentato a 26000,00 Euro (analogamente a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 07 febbraio 2017 (Mec 2017 00337/104) con la quale la Città ha aderito all'Avviso pubblico per il finanziamento del "fondo morosità incolpevole", in applicazione della deliberazione della Regione Piemonte del 19 dicembre 2016 n. 64-4429, che fa riferimento al valore I.S.E.E. non superiore a 26000,00 Euro).

2. Il limite di accesso alla rateazione ordinaria, per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (esempio ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, le società di persone) viene attestato da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente) sulla base dei seguenti parametri:

a) indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente.

Esso deve essere inferiore a 1;

b) indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute / totale valore ricavi e proventi per cento. Esso deve essere superiore a 10.

Nel caso di valore eccedenti le soglie sopraindicate, infatti, appare evidente la disponibilità finanziaria/economica per potere assolvere i propri obblighi tributari, senza ricorrere alle rateazioni.

Vengono altresì individuate le cause di ulteriore disagio economico che, opportunamente documentate, possono determinare, in capo a chi è in regola con il pagamento del piano rateale concesso, la sospensione o l'incremento della durata del proprio piano rateale di 12 rate.

Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale, nell'ambito di 12 rate sono le seguenti:

Perdita di lavoro (dipendente);

Sfratto esecutivo.

DELIBERA 05492/048 DEL 27/07/2015 ADEGUAMENTO DEL REGIME DI RATEIZZAZIONE PER SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI UCI AL CDS, AL REGIME PREVISTO PER LE ALTRE ENTRATE

[...] risulta necessario uniformare il sistema di rateizzazione introdotto dalla succitata deliberazione (mecc. 2007 08950/48), a quanto già stabilito dal Regolamento delle Entrate Tributarie art. 21.

[...] Resta, invece, fermo che per quanto concerne l'importo minimo di rata vale per le sanzioni del CDS quanto previsto dall'art. 26 della legge 689/81 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 194 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i..

Ulteriori agevolazioni per aggravato disagio economico.

Le ipotesi che possono giustificare l'incremento o la sospensione per un numero di 12 rate rispetto alle tabelle sopra indicate, sono le seguenti:

- a) Difficoltà economica dovuta dalla perdita del lavoro (documentata con lettera di licenziamento)
- b) Difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro)
- c) Pagamento di rate di mutuo prima casa (con apposita documentazione bancaria)
- d) Presenza di sentenze, decreti ingiuntivi e atti aventi carattere esecutivo sorti successivamente alla richiesta di rateazione (con apposita documentazione comprovante)

Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.

Altre ipotesi che possono giustificare l'incremento o la sospensione sono:

- e) Presenza di altre rateazioni con Soris, Equitalia o altri enti di riscossione
- f) Presenza di rate di prestiti personali con banche o finanziarie

Tali eventi potranno essere adottati dal contribuente solo in fase di richiesta della rateazione consentendo nel caso un aumento delle rate concedibili o la sospensione fino a 12 mesi della prima rata di pagamento.

In tutte le ipotesi il contribuente dovrà produrre idonea documentazione.

La sospensione non interrompe il decorso degli interessi di rateazione

Il firmatario dichiara di aver preso visione delle istruzioni per la richiesta di Maggiori Rateazioni

Torino, _____

FIRMA
